

**MICROCREDITO PER IMPRESE TOSCANE
COLPITE DA CALAMITA' NATURALI**

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**
 - 1.3 Soggetto gestore**

- 2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Soggetti beneficiari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità**

- 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
 - 3.1 Spese ammissibili**
 - 3.2 Tipologia ed entità dell'aiuto**
 - 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto**
 - 3.4 Intensità dell'agevolazione**
 - 3.5 Divieto di Cumulo**

- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo**
 - 4.2 Presentazione della domanda**
 - 4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda**

- 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Cause di inammissibilità**
 - 5.4 Valutazione dei progetti e criteri di priorità**
 - 5.5 Formazione della graduatoria**

- 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO**
 - 6.1 Sottoscrizione del contratto**
 - 6.2 Obblighi del beneficiario**
 - 6.3 Modifiche dei progetti**
 - 6.4 Variazioni riguardanti il requisito di beneficiario e disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa**

- 7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE**
 - 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili**
 - 7.2 Modalità di erogazione del finanziamento e rimborso**

- 8. CONTROLLI E REVOCHE**

8.1 Controlli e ispezioni

8.2 Rinuncia

8.3 Decadenza dal beneficio

8.4 Revoca totale e parziale e recupero del finanziamento

8.5 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

8.6 Sanzioni

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

9.3 Disposizioni finali

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando intende realizzare quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1264 del 22 Dicembre 2014 che prevede l'apertura di un fondo denominato "Microcredito per imprese toscane colpite da calamità naturali".

L'obiettivo operativo è quello di favorire una rapida ripresa delle imprese danneggiate a seguito di calamità naturali avvenute nei Comuni della Toscana individuati con atti di Giunta Regionale. La domanda di aiuto deve riferirsi a eventi avvenuti nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa.

L'agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento agevolato a tasso zero da riferirsi sia a spese per gli investimenti che a spese per la liquidità.

Entrambe le finalità sono finanziate con parte delle disponibilità del Fondo Unico rotativo per prestiti – Linea 1.4 a2) o di altri fondi rotativi, allocate presso il RTI gestore delle misure di intervento regionale connesse a strumenti di ingegneria finanziaria e, in particolare, tra le disponibilità derivanti da rientri o dotazioni relativi alle tipologie di prestiti con origine diversa dalle risorse FESR (DOCUP 2000-2006 e POR Creo 2007-2013).

L'intervento è attuato ai sensi e del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Il presente bando è emanato ai sensi e secondo i principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59" nonché della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 e ss.mm.ii "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese" e nel rispetto degli indirizzi di cui alla citata Delibera di Giunta Regionale n. 1264/2014.

La tipologia di procedimento adottata dal presente bando, è quella valutativa secondo le modalità del procedimento a graduatoria, come disciplinata dall'art. 5 ter della L.R. n. 35/2000, nonché dall'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998.

1.2 Dotazione finanziaria

Come previsto dalla delibera G.R. 1264 del 22/12/2014, la dotazione iniziale per la presente agevolazione è pari a Euro 5 milioni

Tale dotazione potrà essere alimentata da eventuali ulteriori risorse regionali e/o nazionali.

1.3 Soggetto gestore

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle imprese della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, è svolta anche avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A, quale "soggetto gestore" individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso¹.

¹ D.D. n. 5725 del 20.12.2013

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

Le MPMI regolarmente iscritte al registro delle imprese, nonché i titolari di partita IVA in possesso dei seguenti dei seguenti requisiti:

- Regularmente iscritti al registro delle imprese;
- Con sede legale/o operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi che abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa;
- Con sede legale/o operativa in Toscana che al momento dell'evento calamitoso esercitassero la propria attività nei Comuni interessati e abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa;
- La cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda;

Ogni impresa o titolare di partita IVA può presentare una sola domanda in riferimento ad uno stesso evento calamitoso.

Sono ammissibili le spese sostenute da imprese/titolari di partita IVA che operano nei settori che svolgono un'attività economica identificata come prevalente tra le seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007, ai sensi della D.G.R.643/2014:

B - *Estrazione di minerali da cave e miniere;*

C - *Attività manifatturiere;*

D - *Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;*

E - *Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;*

F - *Costruzioni;*

G - *Commercio all'ingrosso e al dettaglio ad esclusione delle categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, e dal 46.1 al 46.19.04;*

H - *Trasporto e magazzinaggio;*

I - *Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;*

J - *Servizi di informazione e comunicazione;*

M - *Attività professionali, scientifiche e tecniche;*

N - *Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;*

P - *Istruzione, ammessi esclusivamente per i codici 85.52, 85.52.0, 85.52.01, 85.52.09;*

Q - *Sanità e assistenza sociale ad esclusione del gruppo 86.1;*

R - *Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;*

S - *Altre attività di servizi, limitatamente alle divisioni 95 e 96;*

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di

importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC)²;

2. possedere una redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito (cash-flow) e di essere in regola, alla data dell'evento calamitoso, con il rimborso di altri finanziamenti;
3. avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento nel territorio regionale con dimostrazione, tramite la "scheda accertamento danni" sopra citata, di aver subito danni nello svolgimento della propria attività nei Comuni interessati dall'evento calamitoso. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
4. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente oppure essere titolare di partita IVA ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1;
5. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
6. non trovarsi "in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
7. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando di revoche come previsto dall'art. 4bis, comma 8bis L.R. n. 35/2000, nonché di provvedimenti ai sensi dell'art. 14 del DLgs 81/2008 come previsto dall'art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000;
8. possedere la capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva³ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁴, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
9. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
10. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro⁵;
 - c) inserimento dei disabili⁶;
 - d) pari opportunità⁷;
 - e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - f) tutela dell'ambiente⁸;
11. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste dal progetto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.5;

² Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013

³ Art.9, comma 2, lettera c), D.lgs 08/06/2001 n.231

⁴ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

⁵ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

⁶ Legge 12-03-1999 n. 68.

⁷ D.Lgs. n. 198/2006.

⁸ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

12. rispettare quanto previsto dalla normativa sul “de minimis”⁹;
13. essere impresa di dimensione micro, piccola o media (MPMI).

Non sono, in ogni caso, ammissibili all’agevolazione le PMI il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie;

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 3) a 13) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni previste nella piattaforma on-line di cui all’art.4.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell’elenco delle “Imprese con rating di legalità” ex D.M. 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8) non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 8, 9, 10.

Il soggetto gestore indicato al punto 1.3:

1. **prima dell’invio della proposta di graduatoria alla Regione Toscana**, procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i soggetti che hanno presentato domanda di aiuto a pena di inammissibilità¹⁰:
 - verifica d’ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2;
 - verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti da 3 a 6 e al punto 13 autocertificati dal beneficiario;
2. **dopo l’approvazione della graduatoria da parte della Regione Toscana**, procede, a pena di revoca¹¹, al controllo a campione dei rimanenti punti da 7 a 12;
3. **prima dell’erogazione del finanziamento agevolato**, verifica:
 - la regolarità contributiva (DURC);
 - la verifica dell’assenza di procedure concorsuali e liquidazione volontaria nei confronti del soggetto beneficiario.
4. **dopo l’erogazione a saldo**, procede annualmente al controllo puntuale su tutti i beneficiari dell’erogazione a pena di revoca, del mantenimento del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 nei cinque anni successivi all’approvazione della rendicontazione finale di spesa con decreto dirigenziale della Regione Toscana.

3. SPESE AMMISSIBILI

3.1 Spese ammissibili

Sono ammesse tutte le spese connesse allo svolgimento dell’attività economica e riconducibili alle seguenti categorie:

⁹ Reg.UE n.1407/2013

¹⁰ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 5.3.

¹¹ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.3.

a) per investimenti:

1. macchinari, attrezzature, ivi compresi gli automezzi, e arredi (anche usati);
2. opere murarie ed assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile per la ristrutturazione dei locali, nel limite del 50% del totale delle spese ammesse;
3. investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell'ambiente e del consumatore.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico.

b) per liquidità:

1. scorte di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti;
2. sospensione dell'attività;
3. spese generali (es. utenze, affitto, stipendi, spese tecniche);

Sono ammesse al finanziamento le spese sopraelencate, riconoscendosi al soggetto gestore - incaricato della valutazione di ammissibilità delle spese - il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza.

Sono esclusi:

- i)* per il solo settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, le spese relative a mezzi di trasporto di persone e di merci;
- ii)* gli investimenti in attivi materiali e immateriali ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
- iii)* gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- iv)* i lavori in economia;
- v)* l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- vi)* l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- vii)* gli interessi passivi;
- viii)* le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità, ad eccezione delle spese di costituzione.

- ix)* le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- x)* le commissioni per operazioni finanziarie;
- xi)* le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- xii)* le ammende e le penali;
- xiii)* le spese di rappresentanza.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto a un regime forfettario ai sensi del Titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28-11-2006, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile al finanziamento.

Le spese ammissibili non possono superare il valore del danno dichiarato dal beneficiario. Il finanziamento concesso è di importo pari o inferiore al danno dichiarato, al netto di tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni nell'ambito di polizze assicurative o di altri contributi pubblici.

Il valore del danno costituisce il tetto massimo del finanziamento concedibile, che comunque non può superare Euro 25.000,00.

Per determinare il valore del danno si dettano i seguenti criteri:

Beni immobili

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le stesse tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate;

Impianti, macchinari e attrezzature

Il valore del danno è determinato:

1. in caso di distruzione o danno irreparabile, dal costo per il riacquisto di bene avente le stesse caratteristiche di quello andato distrutto;
2. in caso di danno riparabile, dal costo per il ripristino, nel limite massimo del valore del bene stesso al momento dell'evento;

Scorte

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo per il riacquisto delle scorte (materie prime) andate distrutte o danneggiate; ove le scorte siano costituite da semilavorati o prodotti finiti, il valore del danno è determinato con riferimento al costo del materiale necessario per la produzione della stessa quantità di prodotti finiti o semilavorati andati distrutti o danneggiati, senza considerare il margine operativo.

Sospensione dell'attività

Il contributo correlato alla durata della sospensione delle attività è quantificato in trecentosessantacinquesimi (365) sulla base dei redditi prodotti dall'impresa richiedente, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per reddito prodotto si intende:

per le società di capitali, il reddito riportato alla riga RN 1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi;

per le società di persone, il reddito riportato alla riga RN 1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel caso di imprese in contabilità ordinaria;

per le società di persone, il reddito riportato alla riga RN 2 del quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel caso di imprese in contabilità semplificata;

per le imprese individuali, il reddito riportato alla riga RN 1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi, al netto dei redditi non d'impresa. Nel caso di imprese familiari il reddito di impresa è integrato dai redditi di partecipazione dei familiari (quadro RH).

Per la attività avviate nel corso dell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, la domanda deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 9/7/1997, n. 241;

Ai fini del riconoscimento della sospensione dell'attività deve essere verificata una delle condizioni sotto indicate, documentate con atto del Comune:

- imprese nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di sgombero o di evacuazione.

- sospensione dell'attività per almeno 6 giorni lavorativi

L'accertamento del valore del danno è effettuato:

per importi fino a € 30.000, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'impresa richiedente;

per importi superiori a € 30.000, sulla base di una perizia asseverata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

Al fine di evitare collusione tra beneficiario dei contributi e fornitori è necessario che i beni e i servizi oggetto di finanziamento non siano fatturati all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito nel Decreto del 18-04-2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Con riferimento alle spese di investimento, i beni acquisiti non devono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di approvazione della rendicontazione finale dell'investimento con decreto della Regione Toscana.

3.2 Tipologia ed entità dell'aiuto

L'agevolazione consiste nel finanziamento agevolato a tasso zero, non supportato da garanzie personali e reali concesso ai sensi del Regolamento *de minimis*.

L'importo del finanziamento va da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 25.000,00 per ogni singola domanda. Ogni impresa o titolare di partita IVA può presentare una sola domanda in riferimento ad uno stesso evento calamitoso.

La durata del finanziamento va da 36 a 120 mesi con un preammortamento di 12 mesi, e un preammortamento tecnico di massimo 30 giorni.

Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera di G.R. 1246 del 22/12/2014.

Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale dei rischi – Banca d'Italia).

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

Le spese ammesse sia per investimenti sia per liquidità possono essere sostenute a partire dai 3 mesi antecedenti l'evento calamitoso.

Termine finale

Le spese dovranno essere sostenute non oltre 12 mesi dalla firma del contratto di finanziamento.

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza motivata una sola volta e per un massimo di 3 mesi. Le istanze di proroga, da presentarsi entro 30 giorni prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione del progetto, verranno valutate dal soggetto gestore e accolte qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

L'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga verrà comunicato al richiedente entro 30 giorni dal soggetto gestore, mediante il portale su un'apposita sezione.

Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel Contratto di cui al successivo paragrafo 6.1.

Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto, della conferma d'ordine o, in mancanza di tale documentazione, la data di emissione della fattura.

3.4 Intensità dell'agevolazione

Ai sensi della L.R. n. 35/2000¹², i finanziamenti di cui al presente bando, sono concessi nella forma di finanziamento agevolato fino ad una misura massima corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione.

Il valore nominale dell'aiuto rimborsabile concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02) e dalla Comunicazione della Commissione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C16/01) e s.m.i.

3.5 Divieto di cumulo

Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella più elevata fissata in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

¹² Art. 5 quinquies della L.R. n. 35/2000

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente tramite il canale on-line accedendo al sistema gestionale disponibile al sito Internet <http://www.toscanamuove.it>.

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

Per accedere al servizio messo a disposizione da Toscana Muove i Soggetti beneficiari chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo www.toscanamuove.it.

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante/persona fisica (o ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda d'aiuto) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

4.2 Presentazione della domanda

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura descritta al punto 4.1 consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto deve essere inoltrata, per via telematica, a partire dalle ore 9.00 del giorno 23/02/2015 fino alle ore 13.00 del giorno 27/03/2015.

La Regione Toscana si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili ed agli eventi calamitosi che dovessero verificarsi.

Al termine della compilazione delle maschere e in caso di verifica positiva il sistema genera un documento in formato.pdf, contenente le informazioni inserite in piattaforma e comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line.

Il documento generato dal sistema deve essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa (o dal procuratore), nel caso di impresa o dalla persona fisica/persona fisica (futuro titolare e/o futuro socio) se si tratta di impresa da costituire e completo di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo paragrafo 4.3.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione:<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero della marca da bollo deve essere inserito nell'apposito campo della scheda "Beneficiario". Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire nell'apposito campo della scheda "Beneficiario" Presente sul sistema.

Il richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta.

Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al paragrafo 2.2, tutta la documentazione specificata al paragrafo 4.3, nonché la documentazione relativa ai requisiti dichiarati in caso di imprese non aventi una sede legale o operativa in Italia.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <http://www.toscanamuove.it>.

Successivamente all'invio della domanda il soggetto beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica contenente il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda stessa.

Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:

- non siano rispettate le tempistiche di presentazione;
- non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste;
- sia priva della documentazione obbligatoria;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

A corredo della domanda di aiuto occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione reperita nella piattaforma on-line:

A) Scheda di sintesi del progetto e piano finanziario con relativi dati economici dello stesso, accompagnati da una relazione sintetica illustrativa del progetto e da un prospetto per il calcolo del cash flow. Per le sole spese di investimento preventivi, bozze di contratto e lettere di incarico in copia conforme, completi di data, intestati al richiedente, redatte su carta intestata del fornitore e da questi sottoscritti con l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti. Per le spese già sostenute copia delle fatture emesse;

B) Dichiarazione della dimensione aziendale;

C) Dichiarazione ambientale;

D) Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;

E) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

F) Documenti per valutare la redditività economica (cash flow):

- **per le sole società di capitali:** con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato, comprensivo della nota integrativa e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
- **per le sole imprese in contabilità ordinaria** non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima

dichiarazioni dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima;

- **per le sole imprese in contabilità semplificata:** con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;
- **Per tutte le imprese:**
 - conto economico preconsuntivo 2014;
 - conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso (2016) o post-programma (2017).

G) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso o altro aiuto di stato relativo alle stesse spese ammissibili;

H) Documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di priorità di cui al punto 5.4;

I) Copia della scheda di segnalazione danni consegnata al Comune competente;

L) Dichiarazione attestante l'ammontare del rimborso nel caso in cui i beni danneggiati dall'evento calamitoso siano coperti da polizza assicurativa.

M) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il regolare rimborso di eventuali finanziamenti in essere alla data dell'evento calamitoso.

Le domande di aiuto mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3.

Qualora, dalla verifica della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, il soggetto gestore rilevi dati mancanti o incompleti, potrà richiederli con le procedure di cui al paragrafo 5.2.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (vd. paragrafo 5.2).
In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (vd. paragrafo 5.4)
- **valutazione** (vd. paragrafo 5.4).

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati per l'assegnazione delle eventuali priorità (vd. paragrafo 5.4.1)

- **formazione della graduatoria** (vd. paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 6) e al punto 13) del paragrafo 2.2.

A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d'ufficio dei requisiti di cui ai punti 1), 2), del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti da 3) a 6) e al punto 13) del medesimo paragrafo.

Il requisito del possesso di una redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito di cui al punto 2) del paragrafo 2.2. è inteso come possesso di un cash flow annuo almeno pari alla somma delle rate di rimborso annuali previste e viene verificato a seguito della compilazione del relativo modello (cfr. allegato disponibile sul portale) e dei documenti di cui al punto 4.3 lettera F.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg. 15 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati.

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda (v. paragrafo 4.3);

- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 6) e 13) di cui al paragrafo 2.2;
- il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda;
- l'incompletezza della domanda;
- l'assenza del programma di spesa;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della sola documentazione tecnica relativa alla domanda presentata.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

5.4 Valutazione dei progetti e criteri di priorità

Tutte le domande che superano positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accedono alla fase di valutazione finalizzata alla verifica della sussistenza dei seguenti criteri di priorità:

- 1) domande presentate da imprese aventi unità locali nelle aree riconosciute da provvedimento statale o regionale in condizioni di "crisi complessa" e di particolare rilevanza ambientale;
- 2) domande contenenti anche il fermo attività;
- 3) minore incidenza percentuale fra il finanziamento richiesto e il danno dichiarato.

5.5 Formazione della graduatoria

L'attività istruttoria, finalizzata alla verifica dei requisiti richiesti si conclude con la predisposizione, entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando, della proposta di graduatoria delle domande ammesse e dell'elenco delle domande inammissibili.

La graduatoria è approvata con atto della Regione Toscana, entro i successivi 30 giorni. La graduatoria è definita in base alla data di presentazione della domanda (ora, minuto e secondo) e, in secondo luogo ai criteri di priorità di cui al paragrafo 5.4.

La graduatoria distingue tra:

- domande ammesse e finanziate;
- domande ammesse ma non finanziate per carenza di fondi;
- elenco delle domande non ammissibili.

Il soggetto gestore provvede, entro 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale che approva la graduatoria, all'invio, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it>, di apposita comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

In caso di non ammissione, il soggetto gestore provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria nei limiti della disponibilità del fondo. In caso di sopravvenute risorse disponibili la Regione Toscana si riserva di mantenere la validità delle graduatorie e di provvedere allo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziate.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

6.1 Sottoscrizione del contratto

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, il beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere il Contratto redatto secondo lo schema disponibile sul portale, tramite scambio di documentazione firmata digitalmente da entrambe le parti sulla piattaforma <http://www.toscanamuove.it>.

La mancata sottoscrizione del Contratto comporta la revoca dell'agevolazione concesso.

Costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto il "Piano di rientro" che sarà definito in occasione dell'erogazione del finanziamento (vedi paragrafo 7.2).

6.2 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto.

6.3 Modifiche dei progetti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il progetto, la ripartizione per voci di spesa o il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'agevolazione, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

Le modifiche di cui sopra devono essere coerenti con la finalità del progetto presentato e saranno soggette a valutazione al momento della presentazione della rendicontazione finale. Inoltre devono essere presentate in forma di istanza on line mediante l'accesso alla piattaforma <http://www.toscanamuove.it> di cui al paragrafo 7.1.

Le spese effettivamente realizzate non possono essere inferiori all'80% del valore ammesso. Fermo restando tale limite la realizzazione parziale del progetto di spesa comporterà la revoca parziale secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 8.3.

La riduzione del programma si deve intendere calcolato sul totale e non sulle singole voci di spesa ammesse.

6.4 Disposizioni in tema di variazioni riguardanti il requisito di beneficiario e operazioni straordinarie d'impresa

Le imprese sono tenute a comunicare tutte le variazioni riguardanti il requisito di beneficiario, la natura giuridica, la forma societaria, la denominazione e la proprietà, entro 30 giorni dalla data dell'evento. Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta, a seguito di istruttoria positiva da parte del soggetto gestore, un atto di variazione.

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento- al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;
- continui ad esercitare impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni siano cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata al soggetto gestore entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta nei seguenti ulteriori casi:

- qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
- qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I finanziamenti non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso tra il termine iniziale di cui all' art. 3.3 ed il termine di completamento del progetto.

Si precisa inoltre che i Beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il finanziamento.

Tutti gli originali di spesa relativi alle spese di investimento (paragrafo 3.4 lettera a) devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

"Documento contabile finanziato a valere sulla Linea di azione "Microcredito calamità naturali – PRSE 2012 – 2015" – ammesso per l'intero importo o per l'importo di Euro"

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>:

- relazione attestante la realizzazione del progetto;
- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante;
- fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione delle spese sostenute;
- bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;

Documentazione giustificativa di spesa da conservare presso il beneficiario

Contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei beni imputati al progetto (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari o nel Registro dei beni ammortizzabili, oltre che la verifica di eventuali ulteriori timbri di imputazione ad altri finanziamenti);

- libri contabili;
- ogni altra documentazione attinente.

7.2 Modalità di erogazione del finanziamento e rimborso

L'erogazione dell'intero finanziamento è subordinata alla sottoscrizione del contratto e avverrà a seguito della presentazione della rendicontazione di almeno il 50% delle spese ammesse.

La rendicontazione delle spese relative a tutto il progetto deve comunque avvenire entro tredici mesi dalla firma del contratto.

L'erogazione del finanziamento avviene su istanza del beneficiario al soggetto gestore esclusivamente attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>.

L'importo concesso è versato sul conto corrente del beneficiario il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della rendicontazione da parte della Regione Toscana.

L'erogazione del finanziamento è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC), dalla verifica dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario ed alla verifica della regolare attività d'impresa.

Alla stessa data iniziano il piano di pre-ammortamento della durata di dodici mesi.

Il rimborso del finanziamento inizia il giorno successivo a quello del termine del periodo di pre-ammortamento come dettagliato nel piano di rientro allegato al contratto di finanziamento, con le seguenti modalità:

- a) rate semestrali posticipate costanti;
- b) numero minimo di rate: 6
- c) numero massimo di rate: 20

8. CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procederà a controlli a campione secondo le seguenti modalità:

A. Dopo l'approvazione della graduatoria

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, effettua a pena di decadenza dal beneficio i controlli a campione in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 7 a 12, in misura non inferiore al 10%, dei beneficiari finanziati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda.

B. Dopo l'erogazione a saldo

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale effettua, tramite il soggetto gestore i seguenti controlli:

- controlli annuali puntuali su tutti i beneficiari dell'erogazione a pena di revoca, del mantenimento del possesso dei requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti 3, 4 e 5 al fine di verificarne il mantenimento nell'arco temporale previsto dal contratto;
- controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari dell'erogazione per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal contratto.

L'Amministrazione regionale – direttamente, tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la **decadenza** e conseguente **revoca** dello stesso.

8.2 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>, al soggetto gestore entro 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, l'**eventuale rinuncia** all'aiuto rimborsabile firmata digitalmente¹³.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale, richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione¹⁴ come indicato al paragrafo 8.4.

8.3. Decadenza dal beneficio

¹³ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

¹⁴ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione regionale, determina, successivamente alla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, la perdita del beneficio e la revoca dello stesso.

Costituiscono **cause di decadenza**:

- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità del paragrafo 2.2, accertata attraverso i controlli di cui paragrafo 8.1.
- mancata sottoscrizione del Contratto;

8.4 Revoca totale e parziale e recupero del finanziamento

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti punti 8.3. la Regione Toscana procederà alla **revoca totale** del beneficio concesso.

La revoca totale configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

Non costituiscono causa espressa di risoluzione del contratto per inadempimento la difforme e/o parziale realizzazione del progetto. Dette fattispecie costituiscono ipotesi di adempimento difforme/parziale del contratto e, come tali, dovranno essere accettate espressamente dalla Regione Toscana che in tal caso procederà, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, alla **revoca parziale** del beneficio concesso.

L'Amministrazione regionale procede al **recupero delle risorse** nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato (totale/parziale).

Le seguenti circostanze che non determinano motivi di revoca totale danno luogo alla **revoca parziale** del contributo:

- a) la non completa realizzazione e/o la non corretta rendicontazione finale del progetto;
- b) la rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati.

E' motivo di **revoca del beneficio del termine** il mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro di cui al paragrafo 3.5 e riportate nel Contratto.

L'Amministrazione regionale procede al recupero nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato, previo tentativo di recupero bonario da parte del soggetto gestore.

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto rimborsabile concesso.

A tal fine la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed

assegna ai destinatari della comunicazione un termine di quindici giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo "regionetoscana@postacert.toscana.it".

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente gli uffici regionali competenti trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

8.5 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto¹⁵, sulla base delle tariffe approvate con Delibera di G.R. n. 506/2014 e s.m.i. ed esplicitate nella tabella seguente.

Costo di istruttoria	Costo di erogazione
Euro 370,00 oltre IVA	Euro 450,00 oltre IVA

8.6 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso e nel caso di revoca ai sensi dell'articolo 8.3, il Beneficiario non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

¹⁵ Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3 quinquies L.R. n. 35/2000.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale. Il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Simonetta Baldi Responsabile pro tempore del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze;

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica simonetta.baldi@regione.toscana.it;

I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: per Fidi Toscana S.p.A. la Sig.ra Gabriella Gori e il Sig. Angelo Manzoni; ; per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero; per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli. L'interessato per l'esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:

1. Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055.23841, fax. 055.212805, e-mail: privacy@fiditoscana.it, reclami@fiditoscana.it.
2. Artigiancredito Toscano S.C Tel 055.737841, fax: 055.7378400 e-mail: servizioreclami@artigiancredittoscano.it,
3. Artigiancassa S.p.A Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: privacy@artigiancassa.it, reclami@artigiancassa.it.

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Dr.ssa Simonetta Baldi.

Il diritto di accesso¹⁶ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, con le modalità di cui all'art. 5 della L.R. n. 40/2009.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@toscanamuove.it.

E' prevista altresì un'assistenza telefonica al numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

9.3 Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. n. 1828/2006, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, oppure tramite il portale [http// www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it).

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC o tramite il portale [http// www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it) nei casi previsti dal Regolamento. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

¹⁶ di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante Modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza
- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1080/2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 05-07-2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Reg. n. 1783/1999
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, del 11-07-2006 recante Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. n. 1260/1999
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1828/2006, della Commissione, del 08-12-2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. n. 1083/2006 e del Reg. n. 1080/2006
- ✓ REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato
- ✓ REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

NAZIONALE

- ✓ LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- ✓ D.M. Tesoro 22-04-1997 recante Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 recante Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59

- ✓ LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)
- ✓ D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- ✓ D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
- ✓ D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
- ✓ D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale
- ✓ D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI
- ✓ D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità)
- ✓ D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
- ✓ D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)
- ✓ D.P.R. 03-10-2008, n. 196 recante Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione
- ✓ D.LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
- ✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
- ✓ D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- ✓ D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti
- ✓ Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi

REGIONE TOSCANA

- ✓ LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 e ss.mm., recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e riordino normativo 2009
- ✓ DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 e s.m.i., recante Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000
- ✓ DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 e s.m.i, recante Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1246 del 22-12-2014 e s.m.i, recante Direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese industriali ed artigiane beneficiarie di aiuti rimborsabili
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1264 del 22-12-2014 “Indirizzi della Giunta Regionale per l’attivazione di interventi di microcredito a favore delle imprese toscane colpite da calamità naturali”